



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:  
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Fiore  
Tartaglia, Pierpaolo De Vizio, con domicilio eletto presso l'avv.  
Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Flaviano Cresencio Di Gregorio;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. [REDACTED] di esclusione dal concorso  
per il reclutamento di n. [REDACTED] allievi carabinieri effettivi, riservato, ai  
sensi dell'art. 2199 del d.lgs. n. 66/2010, ai volontari delle forze  
armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in

rafferma annuale, in servizio o in congedo, e, ai sensi del d.lgs. n. 11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo;  
degli atti di approvazione della graduatoria relativa al suddetto concorso;  
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, VFP4 dell'Esercito, ha espletato servizio in Afghanistan e in altre difficili situazioni operative.

Nel mese di aprile del [REDACTED] gli è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin a grandi cellule B per il quale è stato sottoposto a cicli di chemio e radioterapia.

Per tale circostanza è stato escluso dalla selezione indicata in epigrafe a cui ha partecipato con domanda presentata nel [REDACTED], risultando collocato utilmente nella relativa graduatoria ([REDACTED] con votazione di [REDACTED]).

Con il presente ricorso impugna il provvedimento di esclusione successivamente intervento a seguito del completamento degli accertamenti sanitari (dichiarato inidoneo al servizio militare, ai sensi dell'art. 582 del DPR n. 90/2010 e dell'art. 7 della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare del 5 dicembre [redacted] in quanto affetto da: "*linfoma non Hodgking trattato con chemioterapia in follow up*").

In particolare, nel ricorso prospetta l'illegittima interpretazione della citata Direttiva tecnica (art 7) e la conseguente erronea istruttoria e insufficiente motivazione, soprattutto con riferimento al nesso tra patologia sofferta, la sua non attualità e la dichiarata inidoneità al servizio.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il [redacted]

Anche il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione, in particolare il [redacted] un rapporto della [redacted] srl.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. [redacted] aveva accolto la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, per l'effetto sospendendo il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del [redacted].

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Come già rilevato nella motivazione della predetta ordinanza n. [redacted], risulta fondata la dedotta circostanza che la causa di esclusione del ricorrente non integri le previsioni della Direttiva tecnica approvata il 5 dicembre [redacted].

La patologia richiamata infatti non sembra comportare, dato il suo stato di remissione, un'alterazione funzionale o strutturale tale da provocare un giudizio di inidoneità al servizio militare.

L'art. 7 della Direttiva tecnica in esame infatti prevede come causa di inidoneità al servizio militare: "Neoplasie – a. i tumori maligni – b. i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione, o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali".

Tuttavia, al momento dell'accertamento sanitario cui è stato sottoposto il ricorrente, la patologia indicata come causa di inidoneità era guarita (così come peraltro risulta dalla certificazione medica depositata dal ricorrente in giudizio e non smentita *ex adverso* dell'Amministrazione).

Né l'Amministrazione intimata ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali un tumore guarito e in fase di solo *follow up* sia da considerare, come detto, un'alterazione funzionale suscettibile di determinare l'inidoneità del soggetto interessato.

Solo nella sua relazione depositata il [REDACTED], l'Amministrazione fa riferimento alle linee guida che prevedono per tale patologia *un follow up* di 5 anni.

Per la suddetta ragione il ricorso va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL [REDACTED]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.